

News sportello fiscale Fijlkam del 21.01.2026

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE "ROTTAMAZIONE QUINQUIES"

1. Premessa

Con la presente circolare si forniscono informazioni di carattere generale in merito alla Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione, c.d. "Rottamazione-quinquies", introdotta dalla Legge n. 199/2025, con riferimento all'ambito applicativo, alle modalità di adesione, ai benefici previsti e alle principali scadenze.

2. Ambito applicativo

La Rottamazione-quinquies riguarda i **carichi** affidati all'Agente della riscossione **nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023**, derivanti da:

- imposte risultanti dai controlli automatici e formali delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
- contributi previdenziali INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, irrogate dalle Prefetture.

Rientrano nella definizione anche i carichi:

- già oggetto delle precedenti rottamazioni o del saldo e stralcio, per i quali si è verificata la decadenza;
- inclusi nella Rottamazione-quater o nella sua riammissione, qualora al 30 settembre 2025 non risultino regolarmente pagate tutte le rate scadute.

Sono invece esclusi i debiti inseriti in piani di Rottamazione-quater (o riammissione) in regola con i pagamenti alla data del 30 settembre 2025.

3. Contenuto della definizione agevolata

Aderendo alla Rottamazione-quinquies, il contribuente può estinguere i debiti versando unicamente:

- le somme dovute a titolo di capitale;
- le spese di notifica;
- le spese per procedure esecutive eventualmente sostenute.

Non sono dovuti: interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora, aggio.

Per le sanzioni amministrative del Codice della strada, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi e all'aggio, restando dovuto l'importo della sanzione principale.

4. Domanda di adesione e prospetto informativo

La domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica **entro il 30 aprile 2026**, tramite:

- area riservata;
- area pubblica (con allegazione del documento di riconoscimento);
- intermediario abilitato (area riservata EquiPro).

È possibile indicare anche singoli carichi contenuti nella cartella.

Tramite i suddetti canali, è possibile richiedere, in via preventiva, il “**prospetto informativo**”, che elenca i debiti definibili e gli importi dovuti in caso di adesione (al netto delle somme stralciate e con evidenza di spese/diritti e interessi di dilazione in caso di rate).

5. Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Entro il **30 giugno 2026**, l’Agenzia invierà una Comunicazione contenente l’ammontare dovuto, il piano di pagamento, i moduli di versamento, ovvero l’eventuale diniego motivato.

Dalla presentazione della domanda e limitatamente ai debiti definibili:

- ✓ non saranno avviate nuove azioni esecutive;
- ✓ non proseguiranno quelle già avviate (salvi specifici casi);
- ✓ il contribuente non sarà considerato inadempiente ai fini DURC.

6. Modalità di pagamento

Il contribuente può scegliere tra:

- pagamento in **un’unica soluzione**, entro il **31 luglio 2026**;
- pagamento **rateale**, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (durata complessiva 9 anni).

In caso di rateazione, si applicano interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026. L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.

7. Decadenza dalla definizione

La Rottamazione-quinquies risulta inefficace in caso di:

- mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata;
- mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
- mancato pagamento dell’ultima rata.

In caso di decadenza: i versamenti effettuati sono trattenuti a titolo di acconto; riprendono i termini di prescrizione e le azioni di recupero; i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 DPR n. 602/1973.

8. Riepilogo delle principali scadenze

Adempimento / rata	Scadenza
Presentazione domanda di adesione	30 aprile 2026
Comunicazione di accoglimento/diniego (AER)	entro 30 giugno 2026
Pagamento in unica soluzione / 1ª rata	31 luglio 2026
2ª rata (se rateazione)	30 settembre 2026
3ª rata (se rateazione)	30 novembre 2026

Dalla 4ª alla 51ª rata (se rateazione): 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno dal 2027.

Le rate 52ª-54ª scadono il 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035.

9. Indicazioni operative

- ✓ richiedere il Prospetto informativo per verificare i carichi definibili e gli importi dovuti;
- ✓ valutare la soluzione di pagamento (unica soluzione o rateazione) in funzione della sostenibilità finanziaria;
- ✓ presentare la domanda entro il 30 aprile 2026;
- ✓ monitorare le scadenze dei pagamenti per evitare la perdita dei benefici.

Link utili

- Pagina ufficiale Rottamazione-quinquies:

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/>

- Ambito applicativo:

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/ambito-applicativo/>

- Domanda di adesione:

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/domanda-di-adesione/>

- Prospetto informativo:

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/prospetto-informativo/>

- FAQ ufficiali (PDF):

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/FAQ_Rottamazione_Quinquies.pdf

- Legge n. 199/2025 (PDF):

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/LEGGE_199_2025.pdf